

STATUTO DELL'UCITecnici

(approvato il 14 – 6 – 2004, modificato il 18 – 2 – 2006)

I Tecnici cattolici italiani, alla luce dell'evoluzione della normativa vigente che richiede una nuova elaborazione della propria forma associativa, per tutelare meglio le attività associative e garantire un maggiore coordinamento delle singole realtà locali, in linea con la storia dell'UCITecnici, fondata nel 1° Congresso nazionale a Roma il 6-7 gennaio 1951, ribadiscono la propria volontà di costituirsi in Unione nazionale, secondo i principi del presente Statuto e sotto l'egida e il coordinamento della Curia Apostolica.

Art. 1

I tecnici (laureati e dirigenti) che accettano la dottrina e professano la morale cattolica si costituiscono nella Unione Cattolica Italiana Tecnici (abbreviatamente "UCITecnici").

Essi si propongono di :

- testimoniare con l'esercizio della professione, ispirato ai principi della morale cristiana, come la tecnica, attraverso le conquiste delle scienze moderne, non debba essere intesa quale strumento di sfruttamento e di illecito arricchimento, né fattore per la materializzazione della vita, ma come principale strumento per il superamento dell'indigenza;
- influire con lo spirito e il metodo della tecnica sulla giusta impostazione dei problemi sociali ed economici, avviando sopra una via pratica la ricerca delle relative soluzioni;
- promuovere e attuare tale finalità nelle mansioni di dirigenza delle aziende e nella legislazione del lavoro, sia con la loro azione individuale, sia attraverso le rappresentanze professionali, secondo principi e metodi conformi al pensiero e alla morale cristiana;
- attendere, a tal fine, alla preparazione spirituale e culturale degli aderenti e dei colleghi svolgendo tra questi opera di apostolato, in riguardo anche ad un sempre più alto sviluppo del concetto di moralità professionale servendosi in proposito di un organo periodico di stampa.

Art. 2

L'Unione esplica la propria attività con iniziative di carattere culturale e religioso, attraverso gruppi di studio, convegni, conferenze, pubblicazioni, ecc., collaborando con le altre aggregazioni laicali di livello nazionale (CEI) e diocesano.

Art. 3

L'UCITecnici costituisce un'associazione senza fini di lucro, di promozione sociale ai sensi della legge n. 383/2000. L'UCITecnici ricorda le radici della sua storia, iniziata nel 1951 e, in particolare, l'insegnamento culturale, morale, e professionale del Prof. Ing. Andrea Ferrari Toniolo, fondatore e presidente dal 1951 al 1985, e del Prof. Ing. Mario D'Erme, presidente dal 1985 al 2003.

Art. 4

L'UCITecnici ha durata illimitata e ha sede in Roma.

Art. 5

L'UCITecnici costituisce un'associazione apolitica e, pertanto, non vincola in tal campo l'opinione dei propri aderenti. I membri degli organi direttivi, nazionale e locali, non possono ricoprire incarichi politici pubblici.

Art. 6

Possono aderire all'Unione i laureati in ingegneria e in architettura, nonché i laureati interessati alle tematiche proposte, che accettino i principi di cui al presente Statuto, quali: dottori agronomi e forestali; dottori in chimica, fisica e scienze naturali; dottori in economia e commercio; dirigenti di azienda.

Possono altresì essere ammesse adesioni di diplomati tecnici nei vari rami professionali e di studenti iscritti, dal 3° anno in poi, ai corsi di laurea in ingegneria, architettura e agraria, nonché di altri non laureati che operino nelle tematiche professionali di cui al comma 1 o dimostrino particolari interessi per essi, senza diritto di voto per le cariche sociali.

Gli aderenti sono raggruppati in Rami secondo la specializzazione della professione corrispondente alle suddette cinque categorie.

La richiesta scritta di adesione, accompagnata dalla presentazione di un aderente all'Unione, è presentata al Consiglio direttivo nazionale dell'Unione stessa che valuta l'accogliibilità.

Art. 7

Lo status di *aderente*, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi espressamente previsti dal presente Statuto. La qualità di aderente deve risultare da apposito libro degli aderenti tenuto dal Consiglio direttivo nazionale, su cui dovrà risultare la firma dell'aderente o al quale dovrà essere allegata la richiesta di adesione con sottoscrizione autografa.

L'appartenenza all'Unione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle deliberazioni adottate dai suoi organi.

Art. 8

L'Unione si organizza localmente in Sezioni regionali ed, eventualmente, provinciali, formate con la partecipazione dei diversi Rami. Per la costituzione della Sezione è necessario un numero minimo di tre aderenti.

La Sezione elegge un Comitato direttivo, in seno al quale viene eletto il presidente della Sezione. Fino a che la Sezione non avrà raggiunto il numero di otto aderenti il presidente sarà nominato dal presidente nazionale, sentito il Comitato centrale.

La Sezione costituita presso il capoluogo di regione o, in assenza, la prima Sezione provinciale costituita svolge anche il ruolo di Sezione regionale.

Ciascuna Sezione regionale, entro i tre mesi precedenti i Congressi nazionali, elegge i delegati che la rappresenteranno ai Congressi stessi fra tutti gli aderenti della regione. Fino a dieci aderenti sarà delegato il presidente della Sezione; oltre i dieci aderenti sarà eletto un altro delegato per ogni dieci aderenti o frazione.

Art. 9

Gli aderenti hanno diritto a:

- eleggere il Comitato direttivo della Sezione di appartenenza;
- eleggere i delegati regionali al Congresso nazionale;
- partecipare alle manifestazioni indette dagli organi direttivi locali e nazionali.

Gli aderenti sono tenuti a:

- osservare lo Statuto, i regolamenti, le delibere degli organi direttivi;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organi direttivi.

Gli aderenti possono recedere in qualsiasi momento dall'Unione con presentazione di una dichiarazione scritta di recesso diretta al Comitato direttivo nazionale.

Gli aderenti sono esclusi dall'Unione allorché arrechino, in qualsiasi maniera, nocimento all'immagine dell'Unione o danni materiali o morali alla stessa, ovvero assumano un contegno ritenuto non conforme agli scopi sociali.

L'esclusione è decisa dal Comitato direttivo nazionale a maggioranza assoluta dei membri.

E' dichiarato decaduto l'aderente moroso nel pagamento delle quote associative per due annualità.

Art. 10

Sono organi centrali dell'Unione: il Congresso dei delegati delle Sezioni regionali, il Consiglio direttivo nazionale, il Comitato centrale.

Il Convegno dei delegati della Sezioni regionali si riunisce ogni tre anni ed elegge il Consiglio direttivo nazionale, che dura in carica tre anni.

Art. 11

Il Consiglio direttivo nazionale è l'organo deliberante centrale dell'Unione. Esso è composto dal presidente nazionale, dai vicepresidenti, dai presidenti delle Sezioni regionali e dagli altri delegati delle Sezioni stesse, nonché da altri aderenti eletti dal Congresso, fino a raggiungere il numero complessivo di trenta membri.

Il Consiglio direttivo nazionale si riunisce almeno una volta l'anno ed ha il compito di:

- 1) discutere e approvare il programma annuale di attività;
- 2) discutere e approvare i bilanci preventivo e consuntivo;
- 3) approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'Unione;
- 4) determinare l'ammontare delle quote associative;
- 5) eleggere il Comitato centrale e, nel suo seno, il presidente nazionale e da uno a tre vice-presidenti;
- 6) nominare il segretario e il tesoriere;
- 7) convocare il Congresso nazionale e definirne l'ordine del giorno.
- 8) verificare la costituzione e il funzionamento degli organi direttivi delle Sezioni locali;
- 9) decidere l'esclusione di aderenti.

Art. 12

Il Comitato centrale è la parte del Consiglio direttivo nazionale che, nella sede centrale di Roma, assicura, per delega del Consiglio stesso, la continuità di governo dell'Unione.

Il Comitato centrale è formato dal presidente nazionale, che lo presiede, dai vice-presidenti, dal segretario, dal tesoriere e da altri aderenti eletti dal Consiglio direttivo nazionale, per un numero complessivo di dieci membri.

Il Comitato centrale resta in carica per tre anni.

Il presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell'Unione. Ad esso sono attribuiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Unione, entro i limiti posti dallo Statuto e dalle decisioni del Consiglio direttivo nazionale.

Art. 13

L'Unione è assistita, per quanto riguarda la sua attività nel campo morale e religioso, da un Assistente teologico nazionale, nominato dalla CEI.

Analogamente, le Sezioni locali sono assistite da un Consulente teologico, nominato dalla Diocesi competente.

Art. 14

Le risorse economiche dell'Unione sono costituite:

- 1) dalle quote annuali versate dagli aderenti;
- 2) da erogazioni liberali degli aderenti o di terzi;
- 3) da eredità, donazioni e legati;
- 4) da contributi di enti pubblici e privati;
- 5) da altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.